

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1431
—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1980 (Stampato n. 645)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della delega al Governo prevista dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 febbraio 1980*

DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto. »;

nel terzo comma, è soppressa la parola: « Inoltre »;

l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 3:

nel primo comma le parole: « di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo comma, lettera a), », e la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previsto »;

il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404 ».

ART. 2.

La delega conferita al Governo con lo articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, di disporre per lo studio del fenomeno dell'acqua alta e altresì per l'urgente adozione dei conseguenti provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ARTICOLO 2.

Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici, e per la successiva progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi della presente legge.

All'uopo è autorizzata fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

- a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;
- b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Inoltre, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo avverrà con le modalità e le procedure previste dalle leggi vigenti, in base a specifiche convenzioni.

ARTICOLO 3.

Per i compiti e le attività di cui alla lettera *a*) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

I rimborsi ed i compensi di cui alla lettera *b*) e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione alla attività svolta, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404.

ARTICOLO 4.

Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980.

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — PANDOLFI
— ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO